

DIRITTO SOCIETARIO ■ Il correttivo-bis è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri e interviene anche sulle «parti correlate»

# Sotto controllo i bond emessi all'estero

La Consob dovrà definire i vincoli di applicazione della nuova disciplina per le obbligazioni di società italiane negoziate in Italia

Operazioni con parti correlate e obbligazioni emesse all'estero. Queste le materie sulle quali il secondo decreto legislativo correttivo della riforma societaria, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, incide più fortemente.

**Parti correlate.** La norma impone agli amministratori delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di adottare regole di comportamento per assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con «parti correlate» (realizzate anche per il tramite di società collegate) e di rendere noti tali principi nella relazione sulla gestione. Si tratta di principi in tema di competenza decisionale, di motivazione delle decisioni e di loro documentazione.

**Obblighi estere.** La nuova norma prevede che i limiti all'emissione, dettati nei primi due commi dell'articolo 2412, si devono applicare anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane, ovvero da loro controllate o controllanti, qualora esse siano negoziate in Italia. Inoltre viene stabilito che, a pena di nullità del contratto, l'investitore professionale sia obbligato a consegnare all'acquirente il prospetto relativo al collocamento contenente le informazioni sull'operazione stabilite dalla Consob.

**Termine "lungo" per il bilancio.** La riforma ha introdotto la norma secondo cui lo statuto può disporre che per approvare il bilancio si possa approfittare del termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (in luogo dell'ordinario termine di 120 giorni) «nel caso di società tenute alla redazio-

ne del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società». Ora, introducendo la congiunzione disgiuntiva «ovvero» al posto della congiunzione «e» si accerta definitivamente che le condizioni richieste per il termine lungo sono alternative e non congiunte.

**Deposito delle azioni.** Se lo statuto reintroduce l'obbligo del deposito delle azioni per partecipare alle assemblee, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine di deposito non può eccedere i due giorni. Il decreto correttivo specifica che si deve trattare di giorni non festivi.

## Più severe le norme per evitare i conflitti d'interesse

**Conflitto di interessi.** L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisando natura, termini, origine e portata. Il correttivo precisa ora che, se c'è un amministratore unico, questi deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

**Membri del consiglio di sorveglianza.** La riforma dettava la prescrizione secondo cui erano ineligibili alla carica di sindaco «coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o

ora, di vere e proprie «operazioni» e cioè di attività concrete.

**Scissioni semplificate.** Rime-diando probabilmente a una dimenticanza, viene ora prescritto che anche alle scissioni proporzionali (oltre che alle incorporazioni di società interamente possedute) si applicano le norme di semplificazione in tema di esonerazione dall'obbligo della relazione dell'organo amministrativo, esonerato dall'obbligo della relazione degli esperti sul concambio e possibilità di assunzione della deliberazione di scissione da parte dell'organo amministrativo.

ANGELO BUSANI

## In sintesi

Le principali novità apportate dal correttivo bis

### SOCIETÀ

- Bilanci.** Lo statuto può disporre che per approvare il bilancio si possa approfittare del termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ma solo se c'è obbligo di consolidato e «quando lo richiedono particolari esigenze».
- Trasparenza.** Gli amministratori delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono adottare regole di comportamento per assicurare la trasparenza e la correttezza delle operazioni con «parti correlate».
- Obblighi estere.** I limiti all'emissione nei primi due commi dell'articolo 2412 si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane o da loro controllate o controllanti, se siano negoziate in Italia.
- Conflitto d'interessi.** L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società

### COOPERATIVE E CREDITO

- Amministratori.** Eliminato il limite massimo di tre mandati consecutivi previsto per gli amministratori delle cooperative che fanno riferimento alle norme delle Spa
- Credito cooperativo.** Definite le norme della riforma che non si applicano alle banche di credito cooperativo e popolari e fissazione al 30 giugno del 2005 del termine utile per l'adeguamento degli statuti
- Controllo.** Modificazione della nozione di controllo negli istituti di credito per aggiornarla alla fattispecie dei contratti di dominio

Cooperative / Semplificazioni in arrivo

# Amministratori senza limiti

molte le modifiche alla riforma societaria contenute nel secondo decreto correttivo approvato ieri dal Governo. A cominciare dalla cancellazione del limite massimo di tre mandati per gli amministratori delle società cooperative. Alcune novità si riflettono anche sugli statuti per i quali c'è ancora tempo per l'adeguamento; infatti il decreto millerprologhe (si veda il «Sole-24 Ore» di ieri) ha spostato la scadenza, con qualche piccola compli-

## Scompare la soglia massima dei tre mandati consecutivi se non è prevista nello statuto

cazione, fino al 31 marzo 2005.

Quindi le cooperative che ancora non vi hanno provveduto hanno la possibilità di tenere conto delle novità apportate con il decreto correttivo, mentre quelle che hanno già adottato il nuovo statuto per usufruire delle più favorevoli disposizioni civilistiche, sono costrette ad una nuova modifica statutaria con le relative conseguenze (come il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi qualificati o le ulteriori spese).

Le novità di maggiore rilievo del correttivo bis interessano le cooperative di lavoro, le «piccole cooperative» agricole e l'organo amministrativo delle cooperative che fanno riferimento alle norme delle Spa.

**Cooperative di lavoro.** L'articolo 25 del decreto correttivo apporta una aggiunta

all'articolo 2513, comma 1, lettera b) riguardante il regime della prevalenza nelle cooperative di lavoro. In base alla normativa attuale le cooperative di lavoro sono considerate a mutualità prevalente a condizione che il costo del lavoro dei soci sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro come risultante dal punto B9 del conto economico. Pertanto sarebbe impossibile computare nel calcolo della mutualità il costo del lavoro dei soci con i quali sono instaurati rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente (come i contratti a progetto e prestazioni professionali) ammessi dalla legge 142/2001 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.lgs. 220/2002.

Con la modifica in corso le cooperative di lavoro, nel calcolo della percentuale dovranno considerare al numeratore anche i costi di lavoro sostenuti con i soci risultanti al rigo «B7» del conto economico ed al denominatore tutti i costi aventi identica natura risultanti nel medesimo rigo.

**Piccole coop agricole.** Le società semplici potranno essere socie delle «piccole cooperative» che svolgono attività agricola le quali possono essere costituite da un numero minimo di tre soci ed un massimo di otto.

La disposizione vigente prevede che le piccole cooperative possono essere costituite soltanto da persone fisiche.

**Organo amministrativo.** Il decreto correttivo sopprime il comma 3, dell'articolo 2542, del codice civile eliminando così il limite massimo di tre mandati consecutivi previsto per gli amministratori delle coope-

rativo che fanno riferimento alle norme delle Spa.

Le cooperative che hanno già provveduto all'adeguamento dello statuto potranno trovarsi nelle seguenti situazioni: previsione statutaria con riferimento generico al limite di mandati previsto dalla legge; previsione espressa del numero massimo di tre mandati.

Nel primo caso la previsione statutaria non avrà effetto dopo la soppressione del comma 3 citato, mentre, nel secondo caso, il numero di mandati previsto dallo statuto riformato rimane valido ed operante anche se non più previsto dalla norma. In questo caso pertanto, ove si intenda avallarsi della abrogazione del limite ai mandati si renderà necessaria una modifica statutaria.

**Altre novità.** Il decreto correttivo prevede, inoltre, che il limite massimo di euro 500 non si applica alle quote ma è valido unicamente per le azioni ripresentate, in tale modo, la situazione ante riforma. Un'altra modifica riguarda l'incompatibilità con la posizione di socio; viene vietato l'accesso alla compagine sociale per coloro che esercitano attività in concorrenza con quella della cooperativa e non una impresa identica come è stabilito attualmente.

Nei casi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, infine, viene ora previsto che il bilancio redatto a cura degli amministratori e verificato senza rinvii da una società di revisione deve essere notificato, entro sessanta giorni, al Ministero delle attività produttive.

GIANNI ALLEGRETTI  
GIAN PAOLO TOSONI

## IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

# Bilancio, termine lungo anche se non è consolidato

**Pubbllichiamo il testo del decreto legislativo recante «Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni, recanti la riforma del diritto societario, nonché del decreto legislativo n. 37 del 2004 recante modificazioni al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e al Testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998», approvato ieri dal Consiglio dei ministri.**

## CAPO I Modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 5 del 2003

### ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto n. 5 del 2003

### ARTICOLO 2

Modifiche all'articolo 7 del decreto n. 5 del 2003

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le parole: «dalla scadenza».

### ARTICOLO 3

Modifiche all'articolo 5 del decreto n. 5 del 2003

### ARTICOLO 4

Modifiche all'articolo 10 del decreto n. 5 del 2003

### ARTICOLO 5

Modifiche all'articolo 17 del decreto n. 5 del 2003

### ARTICOLO 6

Modifiche all'articolo 10 del decreto n. 5 del 2003

### ARTICOLO 7

Modifiche all'articolo 17 del decreto n. 5 del 2003

«6. Se nel processo sono costituite più di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifici una memoria o uno scritto difensivo».

### ARTICOLO 8

Modifiche all'articolo 10 del decreto n. 5 del 2003

1. All'articolo 10 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti e in precedenza non specificamente contestati.».

### ARTICOLO 9

Modifiche all'articolo 17 del decreto n. 5 del 2003

1. All'articolo 17 del decreto legislativo numero 5 del 2003, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. Nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».

## CAPO II Modifiche e integrazioni al Codice civile

### ARTICOLO 7

Modifiche all'articolo 2346 del Codice civile

1. All'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, le parole: «L'atto costitutivo» sono sostituite dalle parole: «Lo statuto».

### ARTICOLO 8

Modifiche all'articolo 2359 del Codice civile

1. All'articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del Codice civile, le parole: «in mercati regolamentati.» sono sostituite dalle parole: «in mercati regolamentati.».

### ARTICOLO 9

Modifiche all'articolo 2364 del Codice civile

1. All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del Codice civile, la parola: «e» è sostituita dalla parola: «ovvero».

### ARTICOLO 10

Modifiche all'articolo 2370 del Codice civile

1. All'articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del Codice civile, dopo le parole: «due giorni» sono inserite le parole: «non festivi».

### ARTICOLO 11

Modifiche all'articolo 2391 del Codice civile

1. All'articolo 2391, primo comma, del Codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.».

### ARTICOLO 12

Introduzione dell'articolo 2391-bis del Codice civile

1. Dopo l'articolo 2391 del Codice civile è inserito il seguente:

«Articolo 2391-bis (*Operazioni con parti correlate*). Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.».

### ARTICOLO 13

Modifiche all'articolo 2409-duodecies del Codice civile

1. All'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del Codice civile la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che non compromettano l'indipendenza.».

### ARTICOLO 14

Modifiche all'articolo 2409-terdecies del Codice civile

1. All'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis) del Codice civile le parole: «ai piani strategici» sono sostituite dalle parole: «alle operazioni strategiche e ai piani».

### ARTICOLO 15

Modifiche all'articolo 2412 del Codice civile

1. All'articolo 2412 del Codice civile dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da società italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del ministro dell'Economia e delle finanze e

del ministro della Giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le società e la Borsa; in questo caso la negoziazione a opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.».

### ARTICOLO 16

Modifiche all'articolo 2425-bis del Codice civile

1. All'articolo 2425-bis del Codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.».

### ARTICOLO 17

Modifiche all'articolo 2426 del Codice civile

1. All'articolo 2426 primo comma, numero 8-bis secondo periodo del Codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le parole: «materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».

### ARTICOLO 18

Modifiche all'articolo 2427 del Codice civile

1. All'articolo 2427 primo comma, numero 3-bis del Codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «immobilizzazioni» sono aggiunte le parole: «materiali e»;

b) le parole: «di durata indeterminata» sono soppresse;

c) la parola: «determinabile» è sostituita dalla parola: «rilevante»;

d) le parole: «e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione» sono soppresse.

### ARTICOLO 19

Modifiche all'articolo 2441 del Codice civile

1. All'articolo 2441 del Codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sui» è sostituita dalla parola: «in»;

b) al sesto comma, ultimo periodo, le parole: «in Borsa» sono sostituite dalle parole: «in mercati regolamentati.».

### ARTICOLO 20

Modifiche all'articolo 2447-novies del Codice civile

1. All'articolo 2447-novies, secondo comma, del Codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«In tal caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.».

### ARTICOLO 21

Modifiche all'articolo 2468 del Codice civile

1. All'articolo 2468, quinto comma, del Codice civile, l'ultimo periodo è soppresso.

### ARTICOLO 22

Modifiche all'articolo 2479-ter del Codice civile

1. All'articolo 2479-ter, terzo comma, primo periodo, del Codice civile, la parola: «secondo» è sostituita dalla parola: «primo».

### ARTICOLO 23

Modifiche all'articolo 2504-bis del Codice civile

1. All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi e oneri.».

### ARTICOLO 24

Modifiche all'articolo 2506-ter del Codice civile

1. All'articolo 2506-ter, quinto comma, del Codice civile, dopo le parole: «2504-quater», è aggiunta la parola: «2505».

### ARTICOLO 25

Modifiche all'articolo 2513 del Codice civile

1. All'articolo 2513, primo comma, lettera b) del Codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «computer le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico».

### ARTICOLO 26

Modifiche all'articolo 2522 del Codice civile

1. All'articolo 2522, secondo comma, del Codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.».

### ARTICOLO 27

Modifiche all'articolo 2525 del Codice civile

1. All'articolo 2525, primo comma, del Codice civile, dopo le parole: «eventuale euro n.º» sono inserite le parole: «per le azioni».

### ARTICOLO 28

Modifiche all'articolo 2527 del Codice civile

1. All'articolo 2527 del Codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.».

### ARTICOLO 29

Modifiche all'articolo 2542 del Codice civile

1. All'articolo 2542 del Codice civile il terzo comma è soppresso.

### ARTICOLO 30

Modifiche all'articolo 2545-quinquies del Codice civile

1. All'articolo 2545-quinquies, del Codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «La condizione»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.».

### ARTICOLO 31

Modifiche all'articolo 2545-octies del Codice civile

1. All'articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, del Codice civile, le parole: «il bilancio»; sono sostituite dalle parole:

«un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al ministero delle Attività produttive.».

### ARTICOLO 32

Modifiche all'articolo 2545-undecies del Codice civile

1. All'articolo 2545-undecies del Codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.».

### ARTICOLO 33

Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies del Codice civile

1. All'articolo 2545-sexiesdecies del Codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: «di vigilanza».

### ARTICOLO 34

Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies del Codice civile

1. All'articolo 2545-octiesdecies del Codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, è sostituita dalle parole: «di vigilanza».

## CAPO III Modifiche alle norme di attuazione del Codice civile

### ARTICOLO 35

Introduzione dell'articolo 111-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942

1. Dopo l'articolo 111-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è aggiunto il seguente:

«111-terdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.».

### ARTICOLO 36

Modifiche all'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942

1. L'articolo 223-terdecies del regio decreto numero 318 del 1942, è sostituito dal seguente:

«223-terdecies. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del Codice civile è fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative.

Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001